ATTI fasc. 10

== C O M U N E D I C H I V A S S O ==

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.67

OGGETTO : Mercato al Martedì.-

L'anno millenovecentocinquantuno addì ventisette del mese di Ottobre alle ore 20,30 in Chivasso ed in una Sala del Palazzo Comunale.

Convocato con avvisi scritti, recapitati in tempo utile e nelle forme di legge ai singoli Membri come riferisce il Messo Comunale, e dopo averne dato avviso scritto al Prefetto, si é riunito in seduta pubblica di prima convocazione il Consiglio comunale nelle persone dei Signori :

1)RIGAZZI RAG.ERNESTO- 2)LUSSO GEOM.ANTONIO- 3)CALIGARIS GEOM.C.GIUSTO- 4)VIVENZA LUIGI CARLO- 5)MICCA CAV.GIOVANNI PIETRO- 6)SANTA RAG.GIOVANNI- 7)PASTORE RAG.ARTURO- 8)ZEGNA AMLETO- 9)PENAZZO DOTT.ENRICO- 10)FLUTTERO LUIGI- 11)FIORE MARCELLO- 12)BLATTO DOMENICO- 13)CENA PIETRO- 14)SALVETTI GIOVANNI- 15)BENA CARLO- 16)CENA GIORGIO BERNARDO- 17)GHIONE RAG.NATALE- 18)AYMA AVV.DOMENICO- 19)MANERA MICHELE- 20)REPOSI GIUSEPPE- 21)BAGNASACCO ANTONIO- 22)BIØSACCA DOTT. DOMENICO- 23)MANCINELLI DOTT.FRANCO.

essendo assenti i Signori : Tonengo On.Matteo -Dasso Pietro- Bernabò Silorata dott.Augusto- Bocca Domenico- Berra Oreste- Cantagalli Alfiere- Fisanotti Carlo.

Presiede l'adunanza il Sig. RIGAZZI RAG.ERNESTO- Sindaco. Assiste alla seduta il Segretario del Comune Sig. SOSSO GEOM.GABRIELE.

Constatato essere presenti numero 23 Consiglieri su 30 assegnati al Comune, e quindi in numero legale per poter validamente deliberare in prima convocazione, il presidente, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco riferisce :

La Giunta Municipale in seduta dellì 17 Settembre 1951 ha preso in attento esame l'annoso problema concernente la istituzione del mercato settimanale del martedì. Premette che la questione é stata agitata prima ancora del 1946, quando alcuni Comuni contermini e, sopratutto, quello di S.Giorgio ha ritenuto necessario far giungere le sue proposte alla Prefettura.

E' da avvertire che il movimento commerciale dovuto alle contrattazioni del bestiame affluente da quasi tutte le regioni della Italia Settentrionale per lo scambio e lo smistamento verso le piazze di maggiore richiesta, non presenta affatto i caratteri del vero e proprio mercato, quale é disciplinato dalla vecchia legge 17 Maggio 1866 n.2933, integrata dall'art. 3 n.5 del R.D. 16 Giugno 1927 N.1071, per il parere dell' Ufficio Provinciale dell' Economia,

ora Camera di Commercio. Ciò fu precisato parecchie volte e con allegazioni decisive alla Superiore Prefettura.

Le lagnanze sollevate, non avrebbero quindi ragione d'essere in quanto non si possono applicare le norme sui mercati quando manchino i caratteri propri del mercato quale é inteso dalla ricordata legge istitutiva. Poiché, peraltro, le opposizioni continuano, questa Giunta ritiene necessario rettificare i termini della pratica anche secondo le disposizioni della Legge 17 Maggio 1866. Essa deve ancora una volta rilevare che nelle contrattazioni del bestiame bovino, la piazza della Città di Chivasso viene preferita alle altre per la sua particolare ubicazione, al centro di una rete ferroviaria e stradale di primissimo ordine.

L'attività commerciale riposa essenzialmente su tutta una serie di rapporti economici nei quali domanda ed offerta rappresentano la più realistica espressione del minimo mezzo. E' quindi facilmente spiegabile perché, data la sua ubicazione, la nostra città costituisca una zona di richiamo assorbente sulle zone dei Comuni limitrofi, anche se in questi ultimi vi possa essere qualche manifestazione mercantilesca di natura affine. Le piazze di contrattazione non si

creano, né si incrementano con delle formule teoriche e quando il commerciante che mira soprattutto a realizzare una utilità economica, sa di trovare in un centro determinato una solida piattaforma per i propri affari, vi ricorre spontaneamente, allacciandovi e riallacciandovi i propri traffici senza punto preoccuparsi che in altri centri, di minore afflusso e di minori possibilità esistano dei mercati di analoga natura. Inoltre la piazza di Chivasso, per il modo col quale é venuta foggiandosi nel tempo, ha delle caratteristiche peculiari, assolutamente diverse dalle caratteristiche del mercato-bestiame normale. L'usom di contrattare il bestiame bovino prelevato dalle zone di produzione, risale così lontano, da costituire quasi un immemorabile. Si é così creata una tale situazione di fatto da rappresentare quasi la anticipata applicazione di un vero e proprio diritto, onde sarebbe sempre da ricercarsi se le opposizioni, del resto infondate, di alcuni Comuni possano incidere su questo diritto, sino al punto di intaccarne la validità. Giova intanto sottolineare che, nella sua genericità la legge del 66 non offre elementi di giudizio e di raffronto che possano in qualche modo servire alla più precisa individuazione e determinazione degli interessi sia del Comune cui

prema istituire il mercato, sia dei Comuni i quali ritengano di poter resistere alle richieste dei primi.

Si tratta, come é chiaro, di materia suscettibile di valutazione economica e non anche di una severa valutazione giuridica, mancando nella legge, tutta quella serie di norme che, condizionando il diritto a fatti, circostanze e situazioni precise, possano suggerire un indirizzo di qualche efficacia. La stessa letteratura giuspubblicista si limita a trattare delle origini, dello sviluppo, delle funzioni e delle vicende storiche dei mercati, senza occuparsi della loro regolamentazione giuridica. Né molto ricca é la giurisprudenza. Venne tuttavia deciso " che non può negarsi la istituzione di un mercato settimanale in un Comune anche se un TALE MERCATO ESISTA in altro Comune VICINO, quando risulti che in quel Comune prosperi l'allevamento del bestiame e vi abbiano sempre fatto sosta le bestie che si portano all'altro mercato, dando così luogo a numerose contrattazioni da parte dei proprietari di fondi e negozianti di altri Comuni per l'acquisto di bestiame ad uso proprio e per rivenderlo a scopo di speculazione. "

In tal senso, difatti, ebbe a pronunciarsi la Sez.V del Consiglio di Stato (dec.28 Febbraio 1973 in Riv. Amm.1913, 369).

Ecco dunque riaffacciarsi il criterio della utilità economica strettamente collegata all'ambiente, concepitor come mezzo a fine e di tale pratica efficienza da rendere del tutto inutili le misure potenzialmente ammesse dalla legge contro la istituzione del mercato. Il negare al Comune di Chivasso la facoltà di consolidare il diritto all'esercizio dello speciale tipo di mercato sorto quasi per istinto tra le sue mura e nei suoi fori come germinazione spontanea, nella fiducia di ritardare il decadimento di altre piazze, é soltanto un'illusione ed un'illusione che mentre porterebbe a questo centro popoloso danni incalcolabili, non arrecherebbe alle altre piazze, alcun concreto beneficio. Di qui uno squilibrio senza risultati mentre é tutt'altro da escludersi che inibita la libera contrattazione e compresso il libero scambio delle merci, la massa dei commercianti non trovi il modo di eludere la legge con sistemi per nulla ortodossi.

Conviene ricordare che le leggi economiche sono per loro natura incoercibili. Il mercato nero di infausta memoria dovrebbe avere insegnato qualcosa e non si vede pertanto la ragione perché la liberazione del commercio non debba preferirsi alle intollerabili bardature di un formalismo incauto e pedante

anche di fronte ad una legge sopravissuta per semplice inerzia, ma ormai superata dal prepotente anelito dei tempi nuovi.

La Giunta pertanto, propone al Consiglio la seguente deliberazione :

Ritenuto che tra i problemi più vitali del Comune é la trasformazione dell'attuale tipico mercato per le contrattazioni del bestiame bovino proveniente dalle Provincie del Piemonte, della Lombardia, del Veneto, della Liguria, dell' Emilia, in mercato settimanale fisso;

Che tale mercato tipico si tiene ora al martedì;

Che la trasformazione proposta trae la sua ragione d'essere da una massa di interessi commerciali di peculiare e di eccezionale sviluppo; senza pregiudizio alcuno per i mercati ordinari, ma non similari dei Comuni contermini;

Che per questi stessi motivi, la Giunta ritiene più esatto parlare non di nuova istituzione, ma di consolidamento di un uso trasformatosi, per lungo decorso di tempo, in vera e propria consuetudine con tutte le caratteristiche della consuetudine che costituisce una delle diverse forme per l'affermarsi del diritto;

Visti gli art. 131 n.12 e 217 della Legge C.P. 4

Febbraio 1915 n.148;

Vista la legge 17 Maggio 1866 n.2933 nonché l'art. 3 n.5 del R.D. 16 Maggio 1927 N.1071;

D E L I B E R A

di trasformare, con la procedura della istituzione ex novo, l'attuale tipico mercato settimanale per la contrattazione e lo scambio del bestiame bovino, che avrà luogo in via permanente, nel giorno di martedì di ogni settimana, fermo restando tutte le precedenti autorizzazioni relative ai mercati.

Incarica il Sindaco delle pratiche occorrenti anche per le azioni giurisdizionali che si rendessero necessarie, a sensi di legge, riservandosi, al riguardo di chiedere formale autorizzazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione per alzata di mano, con voto unanime

A P P R O V A .

Letto, approvato e sottoscritto.

All'originale firmati : Il Sindaco Presidente Rigazzi Ernesto- Il Membro anziano Lusso Antonio- Il Segretario Capo Gabriele Sosso.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE -

Certifica il sottoscritto che copia del presente verbale venne pubblicato all' Albo Pretorio di questo

Comune il 31 Ottobre 1951 ai sensi dell'art. 3 della legge 9 Giugno 1947 N.530.

Chivasso 2 Novembre 1951-

Il Segretario Comunale f.to Gabriele Sosso.

Per copia conforme all'originale.

CHIVASSO 28 Novembre 1952

IL SEGRETARIO CAPO

V° : IL SINDACO

(Rag.Ernesto Rigazzi)